



Comune di Valenza

REGOLAMENTO
PER CRITERI E MODALITÀ DI ACCESSO A
SOVVVENZIONI E CONTRIBUTI
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A PRIVATI
CITTADINI PER SPESE DI MANUTENZIONE DI STRADE
CONSORZIALI, VICINALI SOGGETTE AD USO
PUBBLICO, VICINALI E PRIVATE NON SOGGETTE AD
USO PUBBLICO, NONCHE' PER OPERE DI FOGNATURA
IN ZONE SPROVVISTE DI FOGNATURA COMUNALE

Deliberazione di approvazione di Consiglio Comunale n. 48 del 22 marzo 1991, pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 08.04.1991 al giorno 22.04.1991, divenuta esecutiva il giorno 19.06.1991

Ripubblicazione Regolamento (giorni 15): dal 30.04.1991 al 11.05.1991

Data di entrata in vigore: 12.05.1991

C A P O I

= STRADE =

ART. 1 - I privati cittadini, proprietari di strade consorziali, e vicinali soggette ad uso pubblico, vicinali e private non soggette ad uso pubblico, nel territorio del Comune di Valenza, che intendono ottenere, dall'Amministrazione Comunale, sovvenzioni e contributi o comunque attribuzioni di vantaggi economici, nelle spese di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade di loro competenza, ed opere connesse, devono inoltrare richiesta scritta, indirizzata al Sindaco.

ART. 2 - La domanda potra' pervenire in qualsiasi momento dell'anno, ma non oltre il 30 settembre, e la stessa dovra' essere documentata in ogni sua parte, con preventivo dettagliato delle opere e costi relativi agli interventi necessari, che verra' esaminato dall'Ufficio Tecnico Comunale e poi sottoposto alla G.M. per l'accoglimento della stessa e per la determinazione dell'entita' del contributo.

ART. 3 - Il contributo, che per la manutenzione delle strade consorziali e vicinali soggette ad uso pubblico, e' regolamentato dal D.L. L.g.t. n. 1446 del 1.9.1918 e successive modificazioni, puo' essere stabilito dalla G.M. nella misura variabile, tra il 20% ed il 50% della spesa netta a seconda della diversa importanza della strada.

ART. 4 - Diversa valutazione sara' determinata dalla G.M., per le strade vicinali e private non soggette ad uso pubblico, non regolate da legislazioni in merito, per le quali il contributo potrebbe essere stabilito nella misura non eccedente il 20% della spesa netta.

ART. 5 - La determinazione della G.M. vincolata dalla disponibilita' di bilancio, sara' comunicata ai richiedenti, entro 90 gg. dalla data di ricevimento della domanda, sia in caso favorevole, che negativo.

ART. 6 - L'erogazione del contributo eventualmente assegnato e' condizionato dalla esibizione di fattura comprovante il pagamento, da parte dei richiedenti, dei lavori eseguiti, di cui dovra' pervenire, altresì' consuntivo tecnico.

ART. 7 - In nessuna circostanza potranno essere erogati contributi per strade a servizio di singoli privati.

C A P O II

= OPERE DI FOGNATURA =

ART. 8 - In zone del territorio del Comune di Valenza sprovviste di fognatura comunale, i privati cittadini, che per motivi igienico-sanitari, obbligatori per legge, intendono, collettivamente, realizzare e gestire opere di fognatura varie, canalizzazioni ed impianti relativi di depurazione delle acque dei loro scarichi civili, potranno inoltrare richiesta scritta, indirizzata al Sindaco, per ottenere dall'Amministrazione Comunale, sovvenzioni e contributi o comunque attribuzioni di vantaggi economici nelle spese di costruzione di detti impianti.

ART. 9 - La domanda dovrà pervenire in qualsiasi momento dell'anno, ma non oltre il 30 settembre, e la stessa dovrà essere documentata in ogni sua parte, con preventivo dettagliato delle opere e dei costi relativi agli interventi necessari, che verrà esaminato dall'Ufficio Tecnico Comunale e poi sottoposta alla G.M. per l'accoglimento della stessa e per la eventuale determinazione dell'entità del contributo.

ART. 10 - La determinazione della G.M. vincolata dalla disponibilità di bilancio sarà comunicata ai richiedenti entro 90 gg. dalla data di ricevimento della domanda sia in caso favorevole, che negativo.

ART. 11 - L'erogazione del contributo eventualmente assegnato, è condizionato dall'esibizione di fattura comprovante il pagamento da parte dei richiedenti dei lavori eseguiti, di cui dovrà pervenire, altresì, consuntivo tecnico.

ART. 12 - In nessuna circostanza potranno essere erogati contributi per opere di fognatura a servizio di singoli privati.